



LARA GIOVANNINI

CONSULENTE DEL LAVORO

VIA SANDRO PERTINI 32
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

TEL 051 454116
FAX 051 455795

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

CIRCOLARE N. 3/2021

San Lazzaro di Savena, 17 Marzo 2021

OGGETTO: Emergenza Coronavirus: Lavoro Agile e nuovi congedi per genitori con figli minori. Decreto Legge 13 Marzo 2021, n. 30.

Il 13 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30/2021 che prevede nuove restrizioni per fronteggiare i rischi sanitari e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

In particolare, l'art. 2 "Congedi per genitori e bonus baby-sitting" prevede misure da applicare fino al 30 giugno 2021.

Genitore lavoratore dipendente

- **Figlio convivente minore di 16 sedici anni** (comma 1)

Il genitore, alternativamente all'altro, può svolgere la prestazione di lavoro in **modalità agile** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

- **Figlio minore di 14 anni** (commi 2 e 3)

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore alternativamente all'altro, **può astenersi dal lavoro** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- della quarantena del figlio,

con riconoscimento, per i periodi di astensione fruiti in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa previsti, di **un'indennità pari al 50 per cento** della retribuzione stessa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, c.1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

• **1 gennaio 2021 – 13 marzo 2021** (comma 4)

Gli eventuali **periodi di congedo parentale** (ex maternità facoltativa) fruiti dai genitori, a far data da 1 gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di:

- sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- durata della quarantena del figlio,

possono essere convertiti a domanda nel nuovo ulteriore congedo con diritto alla suddetta indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

• **Figli di età compresa fra 14 e 16 anni** conviventi (comma 5)

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, **ha diritto**, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla:

- durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
- alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
- nonché alla durata della quarantena del figlio,

di astenersi dal lavoro senza corresponsione di **retribuzione o indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e **diritto alla conservazione del posto di lavoro**.

Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato

• Figli conviventi **minori di anni 14** (comma 6)

- I Genitori possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus è

- erogato mediante il libretto famiglia,
- in alternativa, erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia,
- riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari,
- fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e comunque in alternativa alle misure introdotte.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

• **Alternatività tra genitori** (comma 7)

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire di astensioni o del bonus salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle nuove misure.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

In merito alle modalità operative per le procedure, si richiamano le precedenti disposizioni. Ai fini dell'operatività vera e propria si dovrà attendere il via libera da parte dell'INPS.

Per la richiesta del congedo parentale, l'Inps si è recentemente espresso con la circolare n. 2/2021 e con il messaggio n. 515/2021 in riferimento ai precedenti congedi. Pertanto l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Portale web dell'Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
- Contact center integrato chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164;
- Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

In merito, invece, alle domande relative al bonus baby-sitting, il beneficio potrà essere richiesto:

- Direttamente on-line, attraverso l'apposita applicazione disponibile sul portale web dell'Inps (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Ordine alfabetico > Bonus servizi di baby-sitting), accessibile direttamente dalla home page del sito dell'Inps;
- Attraverso i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.

Studio Giovannini Lara